

Genova, 30 giugno 2022

**ADM - SORVEGLIANZA RADIOMETRICA ALL'IMPORTAZIONE**

Si richiama l'attenzione delle Aziende Associate sulla comunicazione relativa all'argomento in oggetto, cui si rimanda per una attenta lettura.

Con i migliori saluti.

**Il Presidente**  
Andrea Giachero

All.to

**Spediporto**

via Roma 9/4, 16121 Genova  
T +39 010 545 1986  
F +39 010 590 316  
info@spediporto-genova.com  
www.spediporto.com

aderente a CONFETRA  
Confederazione Generale Italiana  
dei Trasporti e della Logistica

membro della F.I.A.T.A.  
Fédération Internationale des Associations  
de Transitaires et Assimilés

aderente a FEDESPEDI  
Federazione Nazionale delle Imprese  
di Spedizioni Internazionali

## AVVISO

### SORVEGLIANZA RADIOMETRICA ALL'IMPORTAZIONE

Roma, 30 giugno 2022 – La disciplina della sorveglianza radiometrica prevista per l'importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, semilavorati metallici e prodotti finiti in metallo, di cui all'articolo 72 e all'Allegato XIX del Decreto Legislativo n. 101/2020, è stata di recente novellata dall'articolo 40 del Decreto legge n. 17/2022, convertito in Legge n. 34/2022.

Ai sensi del comma 3-*bis* del suddetto articolo 72, le nuove disposizioni in materia si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Considerato che, com'è noto, dallo scorso 9 giugno, il messaggio IM è stato sostituito dai tracciati definiti dalla normativa unionale <sup>[1]</sup>, al fine della corretta compilazione del tracciato stesso, si rende noto che il dichiarante è tenuto ad indicare nell'apposito spazio di testo libero (data element 12 04 000 00004) il codice certificato 04AO "Attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica (D.Lgs n.31 luglio 2020, n.101, art.72 comma 2 e ss.mm.ii)", come adeguatamente aggiornato alla normativa in vigore.

La mancata indicazione nella dichiarazione doganale del documento sopra richiamato, in relazione all'importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, ne impedirà la registrazione e tale misura sarà gradualmente estesa anche ai prodotti semilavorati metallici indicati nell'Allegato 2 dell'Allegato XIX sopra specificato.

La principale novità introdotta dalle previsioni normative indicate in premessa è quella secondo la quale, a partire dal prossimo 1° luglio, possono essere oggetto della sorveglianza radiometrica anche i prodotti finiti in metallo specificatamente elencati nel suddetto Allegato 2 e che siano importati nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell'Allegato 3 dell'Allegato XIX citato.

Come previsto dalla norma, i criteri di selettività per l'attività di controllo dei prodotti finiti in metallo sono stabiliti con Protocollo d'intesa tra questa Agenzia e le Autorità competenti di cui all'articolo 8 del citato Decreto Legislativo n. 101/2020, tenendo conto dell'esigenza di assicurare fluidità ai traffici commerciali.

Il Protocollo d'intesa sopra richiamato è in corso di perfezionamento.

Nell'ipotesi in cui i prodotti finiti in metallo in questione, importati nei grandi centri di

---

<sup>[1]</sup> Cfr. Circolare n.22/2022 del 06 giugno 2022, prot.235684/RU, recante "Reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all'importazione-Indicazioni procedurali H1-H5" consultabile sul sito istituzionale ADM

importazione di metallo o presso i principali nodi di transito di cui sopra, siano da sottoporre a sorveglianza radiometrica - sulla base dei criteri selettivi individuati nell'ambito del citato Protocollo di Intesa - , gli operatori economici sono tenuti a farsi parte diligente ai fini dell'acquisizione del relativo documento di attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica (denominato IRME90 <sup>[2]</sup>).

---

<sup>[2]</sup> Cfr Allegato 1 dell'Allegato XIX del Decreto Legislativo n. 101/2020